



# COMUNE DI FRUGAROLO

(Provincia di Alessandria)

Via Cavour, 2 – 15065 FRUGAROLO (AL) - P.IVA 00368540068  
Tel. 0131/296022 - Fax 0131/296244 – email: tecnico@comune.frugarolo.al.it  
PEC: protocollo.frugarolo@cert.ruparpiemonte.it

## ORDINANZA N. 06/2016

LIBERALIZZAZIONE CON LIMITAZIONI DEGLI ORARI DI APERTURA E CHIUSURA  
DEGLI ESERCENTI L'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI  
E BEVANDE

### IL SINDACO

**Visto** il D.L. 06/12/2011, n. 201 “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 22.12.2011, n. 214;

**Rilevato** che la normativa succitata ha introdotto la liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande con l’art. 31, comma 1, che ha modificato l’art. 3, comma 1, lett. d-bis del D.L. n. 223/2006, convertito in legge n. 248/2006, nel seguente modo: *“ai sensi delle disposizioni dell’ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi ed al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto funzionamento del mercato, nonché assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all’acquisto dei prodotti e servizi sul territorio nazionale, ai sensi dell’art. 117, comma 2, lettera e) ed m) della Costituzione, le attività commerciali, come individuate dal D.Lgs. 31.03.1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni: (..) d-bis) il rispetto degli orari di apertura e chiusura, l’obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell’esercizio”;*

**Considerato** che la nuova normativa consente a tutte le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande ovunque ubicate, di determinare liberamente gli orari di apertura e chiusura senza più vincoli di chiusura festiva o infrasettimanale, né limiti giornalieri di apertura, superando le riserve di liberalizzazione ai soli comuni turistici e ad una fase sperimentale, contenute nelle precedenti norme nazionali (art. 35, commi 6 e 7, del D.L. n. 98/2011, convertito in legge n. 111/2011);

**Vista** la Circolare n. 3644/C emanata in data 28.10.2011 dal Ministero dello Sviluppo Economico “Decreto Legge n. 98/2011, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, art. 35, commi 6 e 7. Liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura – Circolare esplicativa” nella quale si legge, fra l’altro, che...”eventuali specifici atti provvedimenti, adeguatamente motivati e finalizzati a limitare le aperture notturne o a stabilire orari di chiusura correlati alla tipologia e alle modalità di esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande per motivi di pubblica sicurezza o per specifiche esigenze di tutela (in particolare in connessione alle problematiche connesse alla somministrazione di alcoolici), possono continuare ad essere applicati ed in futuro adottati, potendosi legittimamente sostenere che trattasi di “vincoli” necessari ad evitare “danno alla sicurezza (..) e indispensabili per la protezione della salute umana (..), dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale”, espressamente richiamati, come limiti all’iniziativa e all’attività economica privata ammissibili, dall’art. 3, comma 1, del D.L. 13.08.2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14.09.2011, n. 148”;

**Rilevato**, altresì, che la liberalizzazione degli orari si fonda su argomenti delle tematiche della concorrenza, facendo espresso richiamo ai principi di libera concorrenza fissati dalla normativa europea e quindi tali da dover garantire a tutti i cittadini italiani e le imprese un livello minimo di servizio uguale per tutti;

**Dato atto** che la stessa Costituzione della nostra Repubblica all’art. 41 prevede la libertà di iniziativa economica privata, stabilendo che la stessa non possa svolgersi in modo tale da creare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana, ed eventuali vincoli possono essere fissati esclusivamente per motivi imperativi di interesse generale e nell’assoluto rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione;

**Esaminata** più dettagliatamente la seguente normativa:

- a) Il comma 2 dell'art. 31 del D.L. n. 201/2011, fissa i limiti possibili alla libertà di apertura degli esercizi commerciali nella *tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente ivi incluso quello urbano e dei beni culturali*;
- b) Il comma 2 dell'art. 34 dello stesso D.L. n. 241/2011 e, nello stesso senso anche il comma 4, rimarca che *“la disciplina delle attività economiche è improntata al principio di libertà di accesso, di organizzazione e di svolgimento fatte salve le esigenze imperative di interesse generale costituzionalmente rilevanti e compatibili con l'ordinamento comunitario nel rispetto del principio di proporzionalità”*;
- c) L'art. 1, comma 1 lett. a) del D.L. n. 1/2012, convertito in legge 24.03.2012, n. 27, ribadisce che sono vietati i vincoli per l'avvio di una attività economica non giustificati da un interesse generale costituzionalmente rilevante, compatibile con l'ordinamento comunitario e nel rispetto del principio di proporzionalità;
- d) Il comma 2 dello stesso articolo del D.L. n. 1/2012 stabilisce che le *“disposizioni recanti vincoli all'accesso e all'esercizio delle attività economiche sono interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l'iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità....e ammette solo limiti, i programmi e controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l'utilità sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica*;

**Considerato** che la totale liberalizzazione degli orari di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande non si esaurisce nel semplice rapporto fra imprese concorrenti e in quelle tra imprese e consumatori, ma implica tutta una serie di problematiche, quali i rapporti tra i tempi di vita e i tempi di lavoro, la sicurezza urbana, la quiete e l'ordine pubblico, i problemi di organizzazione dei servizi urbani (lavaggio strade, servizi di vigilanza urbana, coordinamento con gli orari degli altri servizi, ecc.);

**Ritenuto**, pertanto, alla luce delle considerazioni suesposte, di dover procedere ad una regolamentazione degli orari che garantisca un arco minimo di apertura “di diritto”, sostanzialmente più ampio rispetto alla situazione attuale, che possa eventualmente ampliarsi ulteriormente fino alla completa liberalizzazione in base a future direttive regionali;

**Considerato altresì**, che le caratteristiche del tessuto urbano del Comune, rende opportuna una limitazione all'apertura oraria indiscriminata dei pubblici esercizi in orario notturno, a tutela della pubblica quiete, in applicazione della summenzionata Circolare n. 3644/C emanata in data 28.10.2011 dal Ministero dello Sviluppo Economico, mentre è demandata alla libera scelta del gestore la chiusura domenicale e festiva e la giornata di chiusura infrasettimanale;

**Richiamata** l'Ordinanza n. 29/2007 e ritenuto opportuno procedere alla sua revoca;

**Visto** il D.L. n. 201/2011, convertito in legge 22.12.2011, n. 214;

**Visto** il D.L. n. 1/2012, convertito in legge 24.03.2012, n. 27;

**Visto** il D.L. n. 223/2006 convertito in legge n. 248/2006;

**Visto** l'art. 9 del R.D. 18.06.1931, n. 773, e regolamento di esecuzione di cui al R.D. 06.05.1940, n. 635;

**Vista** la legge 25/08/1991, n. 287;

**Vista** la L.R. 38/2006 recante “Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande”;

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i;

## O R D I N A

Per le motivazioni in premessa citate, **relativamente alle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande** vige la nuova normativa sulla liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi di cui in premessa, **con le limitazioni di seguito riportate**, al fine di tutelare la pubblica quiete, la sicurezza urbana e l'ordine pubblico:

- a) **Per i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande l'orario minimo giornaliero di apertura è di 8 ore;**
- b) Ai pubblici esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è data facoltà di apertura nella fascia oraria così determinata:
  - *Apertura*: non prima delle ore 06,00
  - *Chiusura*: non oltre le ore 24,00 giorni lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, domenica
  - *Chiusura*: non oltre le ore 01,00 del giorno successivo il sabato
  - *Deroghe particolari*: consentita l'attività fino alle ore 04,00 la sera del 31 dicembre, in occasione del tradizionale cenone di Fine Anno.

- ✓ **Manifestazioni temporanee:** l'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione fissa orario di inizio e termine dell'attività di somministrazione e di trattenimento/spettacolo entro i limiti di fascia oraria: 12.00 – 15.00 e 19.00 – 24.00.
- ✓ **Regole comuni:**
  - *Apertura – chiusura:* E' consentito all'esercente di posticipare l'apertura rispetto all'orario minimo fissato e anticipare la chiusura dell'esercizio, rispetto all'orario minimo fissato, fino ad un massimo di 2 ore; la chiusura dell'esercizio all'ora stabilita comporta la cessazione di ogni attività di servizio o somministrazione e lo sgombero del locale (art. 186 del regolamento di esecuzione del TULPS).
  - *Pubblicità orario:* gli esercenti dovranno rendere noto, comunque, per informazione degli utenti, l'orario prescelto di apertura e chiusura dell'esercizio e l'eventuale giorno di riposo settimanale, mediante cartelli ben visibili anche dall'esterno o altri idonei mezzi di informazione, nonché comunicare l'orario in concreto adottato anche al Comune. L'inosservanza all'obbligo dell'esposizione del cartello dell'orario d'ingresso dell'esercizio verranno sanzionate ai sensi dell'art. 7/bis, comma 1/bis, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 ad €. 500,00.
  - *Deroghe particolari:* il Sindaco può autorizzare orari in deroga a quelli previsti per motivate esigenze di carattere pubblico o per motivate e documentate esigenze dei singoli esercenti.

**Deve intendersi abrogato l'obbligo del giorno di chiusura settimanale.**

*Ogni altra disposizione comunale in contrasto con la presente ordinanza deve intendersi revocata.*

**DISPONE**

- ✓ la notifica a tutti gli esercenti l'attività di somministrazione alimenti e bevande del presente provvedimento;
- ✓ la pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni;
- ✓ la trasmissione della presente Ordinanza al Comando Stazione Carabinieri competente per territorio.

**AVVERTE**

- che le violazioni delle norme in essa contenute comportano l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti leggi in materia.
- che ai sensi dell'art. 21 della Legge n. 1034/1971 è ammesso ricorso avverso la presente ordinanza, nel termine di 60 giorni dalla notificazione al T.A.R. Piemonte, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 1199/1971.

L'orario scelto da un esercizio può essere sempre modificato per motivi di pubblico interesse ed utilità ed in particolare per accertato disturbo alla quiete pubblica.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

Frugarolo, lì 21.04.2016

IL SINDACO  
Geom. Martino Giovanni Pio Valdenassi

Il Responsabile del Servizio Tecnico  
Geom. Alfredo Rosina